

**COMUNE DI ACRÌ**

Provincia di Cosenza

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N°45

DATA 27.12.2016

**OGGETTO:** ART.246 DEL D.LGS. N.18/8/2000, N.267 - DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI ACRÌ CONSEQUENTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 244 DEL D.LGS. N.267/2000 EFFETTUATO CON DELIBERAZIONE N.65/2016, DEPOSITATA IL 6.9.2016, ED ADOTTATA DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE CALABRIA E CON SUCCESSIVA SENTENZA N.25/EL DEL 9.11.2016, DEPOSITATA IN DATA 7.12.2016, ADOTTATA DALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **27** del mese di **dicembre**, alle **ore 15,00** nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, straordinaria ed in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Roselli Luca.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	<b>TENUTA</b> Nicola	SI	10	<b>BRUNO</b> Natale	SI
2	<b>VITERITTI</b> Natale	SI	11	<b>MILORDO</b> Angelo Luigi	SI
3	<b>CAVALLOTTI</b> Luigi	SI	12	<b>MASCITTI</b> Maria	SI
4	<b>BASILE</b> Giorgio	SI	13	<b>CAPALBO</b> Pino	SI
5	<b>PETTINATO</b> Pietro	SI	14	<b>FUSCALDO</b> Fabiana	SI
6	<b>LUPINACCI</b> Pietro	SI	15	<b>MANES</b> Ester	SI
7	<b>ROMAGNINO</b> Giulio	SI	16	<b>VIGLIATURO</b> Anna	SI
8	<b>ROSELLI</b> Luca	SI	17	<b>MOLINARI</b> Leonardo	SI
9	<b>FABBRICATORE</b> Cosimo	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su 17.

Sono presenti: Vice sindaco: Capalbo Maria Paola Angela. Assessori : Gencarelli Granco, Ottone Martelli, Luzzi Bina, Fabbricatore Erica.

Il presidente del consiglio comunale cede la parola al segretario generale per procedere all'appello nominale dei presenti.

Ultimato lo stesso, risultano presenti n. 13 consiglieri ed assenti n. 4 ( Capalbo, Manes, Fuscaldo, Vigliaturo ).

Entrano i consiglieri Capalbo e Vigliaturo, presenti n. 15, assenti n. 2 ( Manes e Fuscaldo ).

Il presidente procede con la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al sindaco per la relazione illustrativa.

Entrano i consiglieri Fuscaldo e Manes, presenti n. 17, assenti n. /.

Ultimata la relazione del sindaco, si apre la discussione ed intervengono i consiglieri: Cavallotti, Viteritti, Vigliaturo, Basile, Manes, Fabbricatore.

Il presidente segnala la presenza di un problema tecnico e propone la sospensione dei lavori ed il consiglio, all'unanimità, l'approva ( ore 17,37 ).

Alle ore 17,52 riprendono i lavori ed ultimato l'appello nominale dei presenti risultano in aula n. 17 consiglieri.

Riprende l'intervento il consigliere Fabbricatore, proseguono nella discussione i consiglieri Capalbo, Romagnino, Fuscaldo, Pettinato, Mascitti, Bruno.

Replica il sindaco.

Ultimata la discussione, si procede per dichiarazione di voto: Manes ( contrario ), Viteritti ( contrario ), Capalbo ( contrario ), Fabbricatore ( favorevole ), Mascitti ( contrario ), Lupinacci ( favorevole ), Vigliaturo ( contrario ), Pettinato ( favorevole ).

Si procede alla votazione ( anche della immediata eseguibilità dell'atto ) che presenta il seguente esito:

consiglieri presenti n. 17

consiglieri votanti n. 17

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 8 ( Molinari, Vigliaturo, Manes, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Cavallotti, Viteritti ).

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 44 di pari data.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con altre delibere adottate in sede di controllo, aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL e dell'articolo 6, co. 2, d.lgs. 149/2011 ed s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel D.M. Int. 24 settembre 2009; l'inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell'ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l'assenza di un'adeguata attività di recupero dell'evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, in parte con anzianità superiore a cinque anni; l'inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria;
- riscontrate tali criticità, la Sezione Regionale aveva chiesto al Comune di Acri l'adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste inadempite, a giudizio della Corte, da parte dell'ente, determinando l'aggravamento dello squilibrio finanziario ed inducendo così la medesima Sezione di controllo a disporre ( deliberazione n. 71/2013 ), nei confronti dell'ente, l'immediata preclusione ex articolo 148 bis TUEL dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge;
- accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente, la Sezione regionale aveva dato seguito ( deliberazione n. 80/2013 ) alla procedura di dissesto guidato ex articolo 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, assegnando al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto finanziario;
- il Comune di Acri, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione Regionale di controllo n. 80/2013 innanzi alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 30 aprile 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente

il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis TUEL;

- in ottemperanza a quanto deciso dalle Sezioni Riunite, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ( approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25 luglio 2014 ) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter TUEL;
- successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, il Comune di Acri ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità, ex articolo 32 D.L. 66/2014, pari ad euro 15.500.000,00 ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex articolo 243 ter TUEL;
- la Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, richiesta l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, poi forniti dal Comune, ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 ed s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito;
- tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, la quale, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso;
- acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con delibera n. 65/2016, ha negato l'approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri;
- avverso tale delibera della Sezione Regionale, il Comune di Acri ha proposto una nuova impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali con sentenza n. 25/2016/EL del 9 settembre

2016, depositata in data 7 dicembre 2016, respingeva il ricorso confermando la valutazione di non congruità del piano presentato dal Comune di Acri;

- in particolare, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Acri resta negativo e critico, deponendo per l'incongruità dello stesso sia per il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. nel 2014, che per le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi;

ATTESO che con nota protocollo 79290 del 7 dicembre 2016, pervenuta, tramite PEC, in data 7 dicembre 2016, prot. 24050, il Prefetto di Cosenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 243 quater, comma 7, del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diffidava il Sindaco ed i Consiglieri del Comune di Acri a voler provvedere all'adozione della deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica nei confronti dei singoli consiglieri;

VISTO l'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, ove, al comma 1, si stabilisce che “ *La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale dell'Ente...non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione* ”;

VISTA la relazione dell'organo di revisione, giusto verbale n. 28 del 23.12.2016, pervenuto al nostro protocollo, tramite PEC, in pari data al n. 25202, per come previsto dall'articolo 246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che le ragioni che hanno determinato il dissesto finanziario dell'ente, ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. n. 267/2000, sono ampiamente illustrate nella relazione dell'organo di revisione e nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, n. 65/2016 e della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione n. 25/2016, in premessa ampiamente dettagliate;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 8 ( Vigliaturo, Molinari, Manes, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Cavallotti, Viteritti ), astenuti n. /, su n. 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

### DELIBERA

DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di Acri, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 244 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, effettuato con deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, n. 65/2016 e della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione n. 25/2016, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegate, nonché risultanti dall'allegata relazione dell'organo di revisione, prevista dall'articolo 246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale per la Calabria della Corte dei Conti, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, allegata al presente atto;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 8 ( Vigliaturo, Molinari, Manes, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Cavallotti, Viteritti ), astenuti n. /, su n. 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la suesposta deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE  
F.to: Luca Roselli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2016

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo



Li, 28.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE